

# *Studio Legale Lipera*

*Established 1947*

Nel Foro di appartenenza  
Per le Giurisdizioni

## *Superiori*

Via Trieste 19 – 95127 CATANIA  
tel. 095/388331 tel/fax 095/388321  
[www.studiolegalelipera.it](http://www.studiolegalelipera.it)

Via Attilio Regolo 19 – 00192 ROMA  
tel. 06/32803221 – 32803224 fax 06/32803227  
e-mail: [avvliperagiuseppe@virgilio.it](mailto:avvliperagiuseppe@virgilio.it)

# *Avv. Giuseppe Lipera*

*Patrocinante in Corte Suprema di Cassazione*

Avv. Grazia Coco  
Avv. Marilisa Prestanicola  
Avv. Claudia Branciforti  
Avv. Pietro Lipera  
Avv. Salvatore Cavallaro  
Avv. Salvatore Ficarra  
Avv. Francesco Preti  
Avv. Maurizio La Magna  
Avv. Grazia Saitta  
Dr. Marco Lipera Psicologo  
Dr. Patr. Leg. Giuseppa Signorelli  
Dr. Patr. Leg. Antonella Di Giovanni  
Dr. Laura Salice

**ALL'ECC. MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PENALE  
ROMA**

## **ATTO DI RICORSO**

Qual difensore di

**CONTRADA Bruno**, nato a Napoli il 2/9/1931, in atto

in detenzione domiciliare in Palermo Via A. Majorana n. 4, con riferimento al procedimento di sorveglianza n. 972/10 R.G.T.S., propone formale

## **RICORSO**

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo il 20/10/2010, dep. in data 25/11/2010, non ancora notificata a questo difensore, limitatamente alla parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta ex art. 176 c.p. di concessione della liberazione condizionale, per i seguenti

## **MOTIVI**

1) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al primo comma dell'art. 4 bis O.P. ed in correlazione con l'art. 2 del D.L. n. 152/1991 conv. nella Legge n. 203/1991.

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda di liberazione condizionale proposta nell'interesse e in difesa del Dott. Bruno CONTRADA, in ragione del rilievo: 1) che l'istante era tuttora detenuto in esecuzione di una condanna per reati ostativi; 2) che nessuna collaborazione con la giustizia era stata pacificamente prestata e che non ricorreva l'ipotesi della "collaborazione impossibile".

È d'obbligo precisare che il Dott. CONTRADA è stato ritenuto colpevole del reato di concorso esterno in associazione mafiosa e condannato alla pena di anni dieci di reclusione per fatti risalenti e anteriori all'anno 1982.

Con riferimento alla condanna subita il Dott. CONTRADA si è **protestato sempre ed assolutamente innocente** (si ricordi che il galantuomo CONTRADA non volle neppure chiedere la Grazia al Capo dello Stato, che pur gliela stava concedendo sua sponte, salvo tornare indietro dopo l'insorgere di personaggi come Rita Borsellino ed altri, come da dispaccio Ansa del 24/12/2007, che riferisce dell'iniziativa del Presidente della Repubblica pro-tempore, Giorgio Napolitano, che dava mandato al Gurdasigilli di quel tempo, Clemente Mastella, di istruire la “pratica”).

Questo è l'uomo Bruno CONTRADA, che non ha mai svenduto la sua dignità: “da questo Stato io mi aspettavo un grazie non una Grazia” (parole scritte di suo pugno da Bruno CONTRADA nei momenti in cui al Quirinale si valutava se concedere o no il provvedimento di clemenza e mentre nel Paese si moltiplicavano i sostenitori in favore dell'anziano Dirigente della Polizia di Stato, che lo hanno sempre ritenuto non colpevole, ma una vittima della Giustizia terrena).

Nel caso del Dott. CONTRADA il presupposto della collaborazione con la giustizia, richiesto dalla Legge per la concessione della liberazione condizionale, **sarà sempre assente, perché impossibile**, atteso che lo stesso in alcun modo potrebbe contribuire con la giustizia perché estraneo alle responsabilità, nonostante vi è stata condanna definitiva.

La difficoltà della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il

Dott. CONTRADA si concentra proprio per l'astrattezza e genericità delle accuse che gli sono state mosse ed in particolare per il tipo di reato.

Come ci si difende concretamente dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa? Il Dott. CONTRADA, infatti, non è stato condannato per una condotta in particolare, non gli è stata contestata la commissione di un solo reato-fine (ad es. favoreggiamento, omissione d'atti d'ufficio, abuso d'ufficio), bensì è stato condannato per una condotta che non è neppure prevista come reato dal nostro ordinamento (forse solo sul "chiacchiericcio").

Il ricorrente, che anche nella fase del giudizio ha fatto l'impossibile per dimostrare la propria innocenza, non potrà mai collaborare con la giustizia, in quanto nulla avrebbe da dichiarare in ordine alla sentenza di condanna, perché emessa nei suoi confronti tanto ingiustamente quanto erroneamente.

Il Dott. CONTRADA durante la sua lunghissima carriera ha sempre e solo servito lo Stato, non lo ha mai tradito, la condanna subita rappresenta un fatto disonorevole, riprovevole ed infamante.

Indicativi sono le diverse relazioni delle Forze dell'Ordine e in particolare del Questore di Palermo, precedenti e successive alla condanna definitiva, che hanno sempre escluso in maniera certa, incontrovertibile ed inconfutabile, l'attualità di collegamenti del Dott. CONTRADA con la criminalità organizzata.

Attraverso le suddette informative è facilmente desumibile che da parte del Dott. CONTRADA, che ha ispirato la sua vita nella legalità e liceità, non vi potrà essere mai, **dicasì mai**, nessuna collaborazione fattiva con la giustizia, in quanto lo stesso non ha nulla da rimproverare alla sua condotta.

Il Dott. CONTRADA per la condotta tenuta si sarebbe aspettato, cosa che comunque è avvenuto, innumerevoli plausi ed encomi, giammai un processo penale che lo ha visto per ben quindici anni (arrestato il 24/12/1992 e condannato definitivamente il 10/5/2007 inframmezzato da una sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Palermo del 4/5/2001, poi erroneamente cassata) nel banco degli imputati per subire inaspettatamente una condanna ad anni dieci di reclusione.

La corretta e giusta personalità del Dott. CONTRADA emerge incontrovertibilmente dalle operazioni condotte e dagli incarichi, importanti e delicati, affidategli durante la sua lunghissima carriera che vale la pena ripercorrere, onde evidenziare l'impossibilità di una collaborazione con la giustizia da parte dell'interessato:

il Dott. CONTRADA entra in Polizia nel 1958 e frequenta a Roma il corso di istruzione presso l'Istituto superiore di Polizia, al termine viene assegnato prima alla Questura di Latina e, successivamente al Commissariato di Sezze Romano, dal quale

chiede ben presto di essere trasferito, in quanto desideroso di operare concretamente in una città di frontiera.

Viene subito accontentato e trasferito a Palermo, nella città più “calda” d’Italia, dove già era cominciata la mattanza per la prima guerra di mafia.

In questa città lavora alacremente e scala tutti i gradini della carriera:

- nel 1973 diviene il capo della Squadra Mobile;
- nel 1976 passa a dirigere il Centro Interprovinciale della Criminalpol per la Sicilia Occidentale (dal 1979 al primo febbraio 1980 dirige interinalmente anche la Squadra Mobile) e ricopre tale incarico fino a gennaio del 1982;
- nel gennaio del 1982 transita nei ruoli del SISDE (Servizi per l’Informazione e la Sicurezza Democratica) con l’incarico di coordinare i centri SISDE della Sicilia e della Sardegna;
- nel settembre del 1982 viene nominato dal Prefetto De Francesco Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario per la lotta contro la mafia, incarico che ricopre fino al dicembre del 1985;
- nel 1986, per la grossa professionalità maturata nel campo della lotta alla mafia, viene chiamato a Roma presso il Reparto Operativo della Direzione del SISDE.

**Ed ancora le operazioni coordinate da Bruno Contrada nel periodo immediatamente precedente il suo arresto:**

- Il 2 novembre 1991 a Roma veniva sventato il tentativo di sequestro del figlio dell'imprenditore edile Silvano Franconetti e gli ideatori del sequestro venivano arrestati;

- Il 27 gennaio 1992 venivano sequestrati a Roma 56 Kg. di eroina "Brown Sugar", giunta in Italia attraverso la cosiddetta "rotta balcanica" e proveniente dal Medio Oriente. I trafficanti di narcotici vennero tutti arrestati;

- Il 9 aprile 1992 veniva scoperta ad Aprilia una pericolosa banda che assaliva, anche servendosi di esplosivi, furgoni blindati. I componenti la banda, cinque pregiudicati, vennero tutti arrestati;

- Il 14 giugno 1992 venivano rinvenuti oltre 4.000 Kg. di hashish, in buona parte nascosti in un natante affondato al largo di Fiumicino. Vennero arrestati sette pregiudicati, compreso un ex brigatista rosso;

- L'11 settembre 1992 venivano sequestrati a Ponza 3.000 Kg. di hashish ed arrestati otto trafficanti di droga, che avevano posto in essere un traffico di droga proveniente dal Marocco;

- Il 17 ottobre 1992 a Firenze ed a Milano, dopo un'articolata attività investigativa, veniva compiuta una vasta operazione contro un'organizzazione mafiosa che faceva capo alle famiglie dei Cursoti, dei Madonia e dei Corleonesi. Tale organizzazione aveva come base operativa l'autoparco di Milano;

- Il 3 luglio 1993 (quindi sette mesi dopo l'arresto di Bruno Contrada) l'attività informativa da lui coordinata ed avviata portava al sequestro di beni mobili ed immobili, titoli di credito ed azioni che facevano capo a Totò Riina e Bernardo Provengano. Questa operazione, impostata dal dott. Contrada dopo l'attentato del 19 luglio 1992, nel quale perse la vita il giudice Borsellino, fu il frutto di una paziente ricerca sui legami di parentela esistenti tra i vari appartenenti alle cosche mafiose vincenti.

Pertanto, il Dott. CONTRADA è stato condannato solo per delle accuse generiche (ed infamanti) provenienti dagli stessi soggetti che per anni sono stati perseguitati ed arrestati dall'Ex Dirigente della Polizia di Stato.

Ci si chiede: come è possibile collaborare in maniera utile e rilevante dopo avere prestato una gloriosa ed ineccepibile carriera?

Il CONTRADA non immagina neppure come potrebbe contribuire con la giustizia!!!

Il Tribunale di Sorveglianza, che più volte ha esaminato la posizione del Dott. CONTRADA, ben avrebbe potuto comprendere, anche attraverso le dichiarazioni rilasciate personalmente dal Dott. CONTRADA e contenute in atti, che nessuna collaborazione sarebbe potuta esistere da parte dello stesso.

Pertanto, i giudici della sorveglianza, considerato l'esistenza di tutti gli altri presupposti per la concessione della liberazione condizionale, avrebbero dovuto considerare, nonostante il Dott. CONTRADA fosse stato condannato formalmente per un reato previsto nel 1° comma dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che non vi poteva essere nessuna collaborazione con la giustizia.

### **AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR!!!**

Si collabora con la giustizia quando si è consapevoli di essere stati responsabili di una determinata condotta: nel caso del Dott. Bruno CONTRADA ciò è inconcepibile, in quanto il suo comportamento è stato contraddistinto dal sacrificio e dallo spirito di abnegazione verso le Istituzioni.

E poi c'è da considerare una cosa: il Dott. Bruno CONTRADA cessa di essere Ufficiale di Polizia Giudiziaria nel gennaio 1982, cioè quando da Dirigente della Criminalpol della Sicilia Occidentale transita nei ruoli del SISDE, tant'è che i fatti per cui è "chiacchiericcio" nel processo che lo condanna risalgono ad oltre 28 anni fa.

Se per un attimo consideriamo vera l'ipotesi inquirente vi sarebbero in gioco i rapporti, erroneamente ritenuti, spregiudicati tra il poliziotto (CONTRADA) ed alcuni criminali mafiosi dell'epoca.

Oggi, a prescindere da ogni cosa, tutti questi o sono morti o sono vecchi decrepiti.

Che diavolo dovrebbe inventarsi Bruno CONTRADA per obbedire a siffatta norma?

Pertanto, considerata l'impossibilità di una collaborazione da parte del Dott. CONTRADA per i motivi sopra elencati, ben conosciuti dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, la domanda di liberazione condizionale non andava dichiarata inammissibile ma accolta in toto, in quanto presenti tutti i presupposti di Legge (si consideri, peraltro, che nel 2012, volontà di Dio permettendo, il Dott. Bruno CONTRADA sarà definitivamente scarcerato per totale espiazione della pena).

Il Tribunale di Sorveglianza quindi avrebbe comunque dovuto ammettere il Dott. CONTRADA alla liberazione condizionale, atteso, che dall'integrale accertamento dei fatti e dalle responsabilità che si evincono con la sentenza irrevocabile, si rende impossibile un'utile collaborazione con la giustizia e nel caso in cui (ipotetico) una eventuale collaborazione potrebbe esistere, questa non risulterebbe proficua ed utile ai fini di giustizia, considerato che l'unica persona vivente risulta essere soltanto il Dott. CONTRADA che ha la veneranda età di 80 anni.

È di semplice interpretazione, infatti, che l'apporto dichiarativo

di chi dovrebbe collaborare deve avere i connotati dell'utilità e della decisività in rapporto agli accertamenti dei fatti e delle responsabilità degli illeciti commessi, contributo che il Dott. CONTRADA sarebbe comunque impossibilitato a rendere, atteso i fatti risalenti nel tempo.

Per quanto sopra

**CHIEDE**

che l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione annulli senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente nella parte in cui si dichiara inammissibile la domanda di liberazione condizionale nell'interesse del Dott. Bruno CONTRADA e conceda il chiesto beneficio di liberazione condizionale.

Con ossequi

Catania 7/1/2011

Avv. Giuseppe Lipera